

ITSRIGHT

Mandato ARTISTA (febbraio 2023)

Spett.le ITSRIGHT S.r.l. – Verziere n. 2, 20122 Milano
(di seguito, la "Mandataria")

Milano, / /

Il/La sottoscritto/a

NOME: _____

COGNOME: _____

NATO/A IL: _____ A: _____

(di seguito, il "Mandante")

conferisce alla Mandataria il Mandato di gestire i propri diritti fonografici alle seguenti condizioni:

PREMESSO CHE:

- A. Il Mandante è un Artista Interprete e/o un Artista Esecutore che ha reso (o renderà in futuro) proprie prestazioni artistiche per la realizzazione di Fonogrammi;
- B. La Mandataria è un Organismo di Gestione Collettiva - quale previsto dal Decreto Legislativo 35/2017 - che ha per oggetto la gestione, in Italia e all'estero, di alcuni diritti di utilizzazione economica spettanti agli Artisti Interpreti ed Esecutori relativamente ai Fonogrammi da loro interpretati;
- C. Il Mandante intende conferire alla Mandataria un Mandato - senza rappresentanza - per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 2 alle condizioni e nei limiti di cui in appresso;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale di questo Mandato, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – DEFINIZIONI

I seguenti termini avranno il significato indicato a fianco di ognuno di essi.

"Decreto 35/2017" indica il decreto legislativo 15 marzo 2017 nr. 35 e sue successive integrazioni e modificazioni avente ad oggetto l'Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno".

"Diritti Gestiti" indica i diritti, elencati all'Art. 3, affidati dal Mandante in gestione alla Mandataria con questo Mandato.

"Fonogramma" indica la fissazione originale di una composizione o di un'opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci provenienti da una interpretazione o esecuzione di altri suoni o di rappresentazioni di suoni, quale meglio definita nel Regolamento.

"L.D.A." indica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.

"Playback" indica un supporto fuori commercio incorporante un Fonogramma (ovvero parti di esso) appositamente realizzato al fine di essere utilizzato per la migliore esibizione di un artista, in sostituzione, in tutto o in parte, dell'interpretazione dell'artista stesso e/o dell'accompagnamento musicale.

"Regolamento" indica il Regolamento Generale adottato ai sensi dell'Art. 2.3. dello Statuto e pubblicato sul sito web della Mandataria (www.itsright.it) nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni del medesimo come previsto dall'Art. 5.

"Repertorio" indica l'insieme dei Fonogrammi, dei Playback e dei Videogrammi che contengono le fissazioni delle interpretazioni artistiche rese dal Mandante.

"Scheda Dati Personali" indica la scheda, accessibile attraverso il sito web della Mandataria, contenente le informazioni anagrafiche, gli indirizzi di contatto, l'IBAN del conto corrente bancario nonché ogni altro analogo dato relativo al

Mandante che risulti via via necessario alla migliore esecuzione di questo Mandato da parte della Mandataria.

"Statuto" indica lo Statuto della Mandataria.

"Territorio" indica il territorio del mondo intero.

"Videogramma" indica la fissazione originale di un'opera cinematografica, audiovisiva o di una sequenza di immagini in movimento (inclusi i c.d. Videoclip) sincronizzate con uno o più Fonogrammi, di norma posta in commercio o messa a disposizione del pubblico e considerata nella sua specifica individualità, e pertanto tutelata separatamente ed autonomamente rispetto ai Fonogrammi in esso contenuti.

ART. 2 – OGGETTO

Con riferimento ai Diritti Gestiti, al Repertorio e nell'ambito del Territorio, il Mandante conferisce alla Mandataria il Mandato senza poteri di rappresentanza ed in via non esclusiva per lo svolgimento delle seguenti attività:

- (a) negoziare e stipulare contratti con gli utilizzatori dei Fonogrammi, dei Playback e dei Videogrammi ovvero con le imprese, società ed enti in genere preposti, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva, alla riscossione dei compensi relativi a tali utilizzazioni;
- (b) riscuotere i compensi spettanti al Mandante in relazione all'utilizzo dei Fonogrammi, dei Playback e dei Videogrammi;
- (c) ripartire, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, i compensi come sopra riscossi tra il Mandante ed ogni altro eventuale avente diritto, ivi incluso ogni altro Artista Interprete ed Artista Esecutore, italiano o straniero, ancorché non mandante della Mandataria;
- (d) assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela, anche preventiva, dei Diritti Gestiti e del Repertorio, nonché più in generale per la repressione di ogni forma di illecita utilizzazione del Repertorio;
- (e) realizzare e svolgere - anche stipulando contratti con terzi - tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari, strumentali od utili per lo svolgimento di questo Mandato.

ART. 3 – DIRITTI GESTITI

Questo Mandato è conferito per i seguenti Diritti Gestiti:

- (a) ai sensi dell'Artt. 73 e 73-bis L.D.A.: il diritto al compenso per l'utilizzazione - con o senza scopo di lucro - del Repertorio ai fini della comunicazione al pubblico, a mezzo: della diffusione radiofonica e/o televisiva, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo effettuata; della diffusione nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi, ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione;
- (b) ai sensi dell'Art. 71-septies L.D.A.: il diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei Fonogrammi e dei Videogrammi;
- (c) i diritti di utilizzazione economica dei Videogrammi;
- (d) i diritti di utilizzazione economica dei Playback;

- (e) ai sensi dell'Art. 80.2. lettera d) L.D.A.: il diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico del Repertorio, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modalità;
- (f) ai sensi dell'Art. 84-bis L.D.A.: il diritto di riscuotere la remunerazione annua supplementare di spettanza del Mandante;
- (g) ai sensi dell'Art. 80.2. lettera b) L.D.A.: il diritto di autorizzare la fissazione del Repertorio al solo fine di esercitare i diritti di cui alle precedenti lettere (a) ed (e);
- (h) ogni altro analogo diritto spettante al Mandante relativamente al Repertorio in base alle norme di legge (attuali o future) del Paese di provenienza o in base a convenzioni internazionali.

ART. 4 – LIMITAZIONI DEL MANDATO

- 4.1. Il Mandante ha facoltà di modificare questo Mandato in qualsiasi momento con riguardo ai Diritti Gestiti e/o al Repertorio e/o al Territorio.
- 4.2. Le modifiche di cui all'Art. 4.1. dovranno essere comunicate dal Mandante alla Mandataria a mezzo di lettera raccomandata ovvero utilizzando gli specifici moduli di variazione in formato elettronico all'uopo predisposti dalla Mandataria e disponibili nella sezione del sito web della Mandataria ad accesso riservato ai Mandanti.
- 4.3. Le anzidette modifiche, purché pervenute alla Mandataria entro il 31 agosto di ciascun anno solare, avranno effetto a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo.

ART. 5 – REGOLAMENTO, MODIFICHE, RECESSO DEL MANDANTE

- 5.1. Il Mandante prende atto ed accetta che: (i) la Mandataria eseguirà questo Mandato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento; (ii) le attività oggetto di questo Mandato potranno essere svolte dalla Mandataria, oltre che per conto del Mandante, anche, contemporaneamente, per conto di ogni altro Artista Interprete ed Artista Esecutore, italiano o straniero, nonché dei loro eventuali aventi causa, ancorché in assenza di accordi simili a questo Mandato.
- 5.2. Il Regolamento sarà modificato in via automatica per adeguamento alle modifiche decise come previsto dallo Statuto, a partire dalla data indicata nella relativa decisione di approvazione, senza diritto del Mandante ad eccepire alcunché al riguardo, fermo il suo diritto di recesso di cui all'Art. 5.3.
- 5.3. In caso di modifiche al Regolamento, il Mandante potrà recedere da questo Mandato con effetto dal 1° gennaio immediatamente successivo, dandone comunicazione alla Mandataria con lettera raccomandata entro 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della modifica.

ART. 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEL MANDANTE

- 6.1. Il Mandante ha diritto di ricevere dalla Mandataria:
 - (a) il rendiconto quadrimestrale dei compensi relativi ai Diritti Gestiti incassati dalla Mandataria nel quadrimestre solare di riferimento e di spettanza del Mandante ai sensi del Regolamento;
 - (b) il pagamento dei compensi – di cui alla precedente lettera (a);
 - (c) le informazioni essenziali relative ai contratti conclusi con i terzi in esecuzione di questo Mandato richieste dal Mandante, nei limiti della riservatezza delle informazioni commerciali contenute in tali contratti.
- 6.2. Il Mandante si obbliga a:
 - (a) fornire alla Mandataria la Scheda Dati Personali ed ogni informazione in suo possesso relativa al Repertorio, precisando in particolare, per ciascun Fonogramma del Repertorio, le prestazioni artistiche ivi contenute nonché aggiornare tutti i dati così comunicati con tempestività e regolarità;
 - (b) pagare alla Mandataria il corrispettivo di cui all'Art. 9;
 - (c) non cedere a terzi i crediti maturati in esecuzione di questo Mandato, senza il consenso scritto della Mandataria.

ART. 7 – DURATA

Questo Mandato decorre dalla data di sottoscrizione e s'intende a tempo indeterminato, salva la facoltà di entrambe le parti di recedere in qualsiasi momento a mezzo lettera raccomandata o PEC con preavviso di 6 (sei) mesi. Fermo il rispetto del termine di preavviso, il recesso dal Mandato prenderà effetto al 31 dicembre immediatamente successivo.

ART. 8 – EFFETTI DELL'ESTINZIONE DEL MANDATO SUI CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 2(a)

I contratti di cui all'Art. 2(a) conclusi dalla Mandataria con terzi in vigore alla data di cessazione del presente Mandato cesseranno di avere efficacia nei confronti del Mandante nel momento in cui l'estinzione del Mandato avrà effetto. I compensi maturati in favore del Mandante durante il periodo di efficacia di questo Mandato, ma incassati dalla Mandataria successivamente alla sua cessazione, saranno ripartiti in conformità a quanto previsto da questo Mandato e dal Regolamento, fermo l'obbligo del Mandante di riconoscere alla Mandataria il corrispettivo di cui all'Art. 9 anche su tali compensi.

ART. 9 – CORRISPETTIVO

9.1. A titolo di corrispettivo per le prestazioni rese dalla Mandataria, il Mandante si obbliga a corrispondere alla Mandataria un importo pari al 15,50% (quindici virgola cinquanta per cento) dei compensi incassati dalla Mandataria e di spettanza del Mandante ai sensi del Regolamento; l'anzidetto corrispettivo è ridotto al 13,50% (tredici virgola cinquanta per cento) relativamente ai compensi incassati nei Paesi del Mondo diversi dall'Italia attraverso organizzazioni collettive estere analoghe alla Mandataria. Il corrispettivo sarà maggiorato di IVA, se applicabile.

9.2. Il corrispettivo di cui a questo Art. 9 dovrà essere pagato dal Mandante alla Mandataria su base quadrimestrale solare, a fronte di presentazione da parte della Mandataria del rendiconto dei compensi relativi ai Diritti Gestiti spettanti al Mandante incassati dalla Mandataria in ciascun quadrimestre solare e di idoneo documento contabile, come meglio previsto nel Regolamento.

9.3. La Mandataria è autorizzata a compensare - sino alla concorrenza - il proprio credito di cui a questo Art. 9 con i crediti del Mandante di cui all'Art. 6.1. (b).

ART. 10 – LEGGE APPLICABILE, MODIFICHE

10.1. Questo Mandato è regolato dalla legge italiana.

10.2. Qualsiasi modifica o integrazione di questo Mandato dovrà essere fatta per iscritto.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti da questo Mandato, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Tribunale di Milano e ciò – limitatamente ai Mandanti che siano soci della Mandataria al momento del conferimento di questo Mandato o che lo diventeranno in epoca successiva a tale conferimento – occorrendo anche in espressa deroga all'Art. 22 dello Statuto della Mandataria.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1. Il Mandante riconosce che la conclusione e l'esecuzione del Mandato implicano il trattamento dei suoi dati personali e che tale trattamento è svolto conformemente a quanto previsto dalla legislazione italiana e UE in materia di tutela dei dati personali.

12.2. I termini e le condizioni di tale trattamento sono stabiliti nell'informativa allegata al presente Mandato e costituente parte integrante dello stesso.

12.3. La Mandataria informerà il Mandante in caso di significative modifiche relative del trattamento. Una versione aggiornata dell'informativa sarà disponibile in qualsiasi momento sul sito web della Mandataria (www.itsright.it).

Il Mandante

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 c.c., il Mandante dichiara di approvare specificamente i seguenti Artt.: 2 (Oggetto), 3 (Diritti Gestiti), 5 (Regolamento), 7 (Durata), 9 (Corrispettivo), 11 (Foro competente) e 12 (Trattamento dei dati personali).

Il Mandante
